

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA "ASS.NE CULTURALE TARTALOTO APS"**

ART. 1) È costituita in Crema L'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominata "ASS.NE CULTURALE TARTALOTO APS", di seguito indicato con il termine "Tartaloto" o "Associazione".

L'Associazione ha sede nel Comune di Crema (CR) in Via Teresine 2/b.

Il Consiglio Direttivo potrà con Delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'associazione non persegue scopi di lucro, né diretto, né indiretto. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'associazione stessa, senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2) L'associazione Culturale Tartaloto aps persegue i seguenti scopi:

- Promuovere, approfondire e diffondere tipologie di culture e modelli di vita ecocompatibili ed ecosostenibili nel mondo giovanile e non; in particolare l'antica cultura Rishi Yoga e ogni qual forma di sistema filosofico che abbia interesse nell'evoluzione spirituale dell'uomo, previo consulto e approvazione del programma proposto da parte del Consiglio e del Presidente.
- Ampliare la conoscenza della cultura alimentare naturale; promuovere stili di vita sani e non basati sul modello di sfruttamento dell'uomo, della natura e degli animali, attraverso contatti fra le persone, enti e associazioni.
- Proporsi come luogo di incontro nel nome degli interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione di crescita umana e civile, attraverso il dibattito, la ricerca di nuove idee e la prassi associativa.
- Porsi come punto di riferimento per quanti condividono il desiderio di rinnovati stili di vita sani e naturali, attraverso l'offerta di un vasto spettro di terapie innovative e alternative per il benessere psicofisico dell'uomo.

ART. 3) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dall'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. Lgs. 117/2017. In particolare intende esercitare tali attività tramite:

- Organizzazione di corsi di Yoga e discipline orientali che abbiano come scopo la crescita spirituale dell'individuo; corsi di danza e canto, attività terapeutiche che abbiano come scopo il benessere olistico della Persona, es. trattamenti shiatsu, omeopatia, ayurvedica, agopuntura, musicoterapia, macrobiotica, riflessologia plantare. Ma anche corsi di scrittura creativa, sanscrito, etc. Laboratori creativi per bambini, ragazzi, adulti.
- Educazione alimentare attraverso la degustazione di cibi e bevande, che siano in sintonia con le finalità dell'associazione e ne rappresentino i valori.
- Organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, meeting, corsi di cucina, proiezione di film e media documenti, concerti, viaggi culturali, stage all'estero.
- Presentazione di libri e dischi, attività editoriale e discografica, pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e la presentazione di tutti i servizi connessi all'attività.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, laboratori per bambini e ragazzi.

In particolare l'associazione considera tra i propri scopi e finalità possibili alla creazione e l'apertura di *Tartaloto Piccoli* : un luogo per crescere, accudire ed educare bambini da 0 anni fino all'età adulta, proponendo i valori di cui l'associazione si fa promotrice, ad es. l'istituzione di un Kindergarten per i soci in cui sia proposta l'alimentazione vegetariana, la pratica dello Yoga e di altre discipline in sintonia, il giardinaggio creativo, la possibilità di condividere tempo e giochi in compagnia dei propri animali e ancora apprendere attraverso laboratori artistici, multimediali e linguistici.

Altre forme di Cultura e di Arte potranno essere proposte e valorizzate fermo restando l'attinenza e l'adesione concettuale agli scopi perseguiti dall'associazione. L'associazione potrà dare, o avvalersi, della collaborazione di altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Proporre progetti e convenzioni a strutture quali Aziende Ospedaliere, Scuola, Istituti di detenzione o altro; collaborare a progetti che prevedano il sostegno ed il recupero di disabilità fisico, mentale o ritardo psico-fisico. Impegnarsi in opere di beneficenza e volontariato sociale.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

In merito al nome *Tartaloto* e al simbolo il presente Statuto societario, al fine di proteggere la filosofia e l'ideale universale rappresentato, stabilisce che nessuno, né socio né non socio, possa registrare con copyright i suddetti. Il presente atto stabilisce che il simbolo e il nome possano essere utilizzati da esterni purché non ci sia lesione di immagine e di dignità per l'ideale di ricerca spirituale e amore verso il prossimo e non venga compiuta alcuna forma di registrazione, in caso contrario il consiglio potrà deliberare un'opposizione legale.

ART. 4) L'associazione Tartaloto è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Sono aderenti all'associazione:

- Coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di soci fondatori.
- Soci Ordinari: coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo e che si impegnano a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa; i "Soci Onorari" acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, scioglimento o decesso o perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5) Procedura di ammissione, diritti e doveri dei Soci:

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale non ché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti ed attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci sono tenuti a:

- Il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.
- Svolgere le attività preventivamente concordate.

- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci hanno il diritto di:

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali.
- Partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione.
- Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (ciascun socio può essere portatore di massimo tre deleghe scritte).
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
- Discutere e approvare i rendiconti economici.
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

ART. 6) Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne atto con una comunicazione scritta 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

La qualifica di socio si perde anche per:

- Decesso.
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Esclusione o Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

ART. 7) Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ad applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

ART. 8) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
- Fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio.
- Contributi di privati.
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- Rimborsi derivanti da convenzioni.
- Quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati.
- Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni di denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi., in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9) L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Crema presso la sede della Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di un terzo del consiglio direttivo o di un decimo degli associati. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci tramite avviso scritto e con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- Il collegio dei Garanti (se deciso dall'assemblea)
- Il Collegio dei revisori (se deciso dall'assemblea)

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 11) L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto di voto. Essa è convocata almeno una volta in via ordinaria per l'approvazione del bilancio e comunque tutte quelle volte che se ne ravvisa la necessità.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci, presenti in proprio o con delega (massimo tre), in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

ART. 12)

1. L'Assemblea:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci.
- Elege e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua.
- Discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
- Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
- Delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
- Approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo.
- Fissa l'ammontare del contributo associativo.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modificazioni dello statuto.
- Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

ART. 13) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. L'assemblea prima dell'elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, ed eventualmente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 14) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce ogni 4 mesi ed è convocato dal Presidente in via ordinaria ed in via straordinaria può essere convocato da un terzo dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predispone gli atti da sottoporre all'assemblea.
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione.
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
- Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.
- Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci.
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

ART. 15) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. È il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16) Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 17) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura inoltre ogni aspetto Amministrativo della Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

ART. 18) Il Collegio dei revisori dei Conti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali

sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- Elege tra i suoi componenti il Presidente.
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.
- Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente.
- Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato esecutivo.
- Riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore dei Conti.

ART. 19) Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio:

- Ha il compito di esaminare le controversie fra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 20) Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21) Modifiche dello Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera di modifica dello Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 22) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le disposizioni statutarie ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. È fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

ART. 23) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo anche monocratico qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00.
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 220.000,00.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati i seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00.
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: euro 2.200.000,00.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.